

*L'eguaglianza come 'struttura nascosta' dell'obligatio romana.* Nell'innovativa collana 'Atlante della cultura giuridica europea', edita da Il Mulino, è apparso un conciso, ma serrato contributo di Riccardo Cardilli (*Obbligazione e diseguaglianza. Per una lettura critica dell'obbligazione in Friedrich Karl von Savigny*, Bologna 2021), che esplora la costruzione del concetto di 'obbligazione' in Savigny e pone in luce alcuni aspetti nodali suscitati dal suo pensiero nella riflessione successiva, in particolare nella filosofia di Karl Marx, in una prospettiva che giunge alla più stretta contemporaneità. Cardilli pone in evidenza che il pensiero di Savigny elabora, per vero in più tappe, la nozione di obbligazione come «rapporto individuale di potere, diverso dalla proprietà sugli schiavi, nel quale il creditore ha un potere che non esercita sulla persona del debitore nella sua interezza, ma su un singolo atto, la prestazione...» (p. 17). Lo schema che può riassumere l'impostazione di Savigny è: potere → libertà → diseguaglianza (p. 38). Ne risulta, così, da un lato pretermesso il legame tra 'libertà' ed 'eguaglianza', legame che per l'A. costituiva l'essenziale «struttura nascosta dell'obbligazione» romana, dall'altro lato Savigny enfatizza in modo esclusivo l'aspetto 'patrimoniale' dell'obbligazione. L'eredità di questa concezione savigniana, pur sottoposta a critiche anche da grandi giuristi come per esempio Jhering, si può riscontrare nello stesso BGB, che non dà la definizione di obbligazione, ma quella di rapporto obbligatorio (p. 27). La critica a Savigny è soprattutto elaborata e affinata nel pensiero filosofico di Karl Marx (v., in particolare, pp. 67 ss.), che prende spunto in ciò da Hegel. Ora, Cardilli pone bene in luce che Marx ipotizza – o, forse, meglio, profetizza – il passaggio dal capitale commerciale a quello industriale e a quello finanziario (p. 82), ma pur se «il fallimento della realizzazione del socialismo reale nel secondo Novecento» può aver attenuato o anche oscurato il pensiero marxiano, rimane di grande attualità l'intuizione relativa all'evoluzione del capitale industriale in capitale finanziario, che negli ultimi sviluppi della contemporaneità ha assunto la veste di capitale tecnologico-finanziario. In quest'ambito la costruzione dell'obbligazione dovuta a Savigny, basata nella sua sostanza sulla diseguaglianza, risponde perfettamente alle esi-

genze giuridiche o giuridico-economiche della società di oggi, in cui dominano a livello globale i capitali tecnologico-finanziari. Per Cardilli il possibile superamento nella società di massa dell'obbligazione intesa «quale veicolo di [indebita] diseguaglianza strutturale» (p. 87) è riscoprire l'«eredità perduta» del diritto romano e, così, in particolare recuperare lo schema romano dell'obbligazione basato su «un'ontologica eguaglianza giuridica di posizioni delle parti nel rapporto» obbligatorio (p. 88), sorretta e completata dall'idea di 'responsabilità', declinata sempre alla luce dell'eguaglianza. È persino inutile sottolineare come questa stimolante riflessione di Riccardo Cardilli trovi anche la sua giustificazione in alcune pressanti urgenze dell'attualità, non ultima la rilevanza assoluta ormai assunta dal debito nei confronti sia dei singoli sia degli Stati, tanto da poter indicare proprio nel debito «una nuova forma di schiavitù» (p. 95). Attingere all'idea romana di *obligatio* nel senso ri-scoperto da Cardilli, potrebbe contribuire, dal punto di vista del giurista e del diritto, a mettere in discussione questa nuova schiavitù. Si tratta di una proposta senz'altro innovativa e che mi pare possa essere ricondotta – lo noto con soddisfazione – all'ambito di quell'attivo recupero dell'«eredità perduta del diritto romano», così intensamente propugnata, soprattutto nella sua ultima straordinaria fase di riflessione scientifica, da Filippo Gallo.

*Il tempo dei giuristi romani.* La misura del tempo è un problema che ha impegnato da sempre l'uomo, in particolare – e necessariamente – nella sua dimensione sociale, per la necessità intrinseca di regolare nell'ambito della comunità politica, anche primitiva, la vita concreta e le relazioni tra i suoi componenti dipendenti dal suo trascorrere. È un dato scontato, ma non ovvio, che fenomeni naturali, quali la successione del dì e della notte, l'estensione e riduzione progressive del primo rispetto alla seconda in concatenazione con le stagioni, le fasi lunari, abbiano suggerito una divisione del tempo che ha portato alla costruzione, apparentemente appunto naturale, dell'anno, alla divisione dello stesso in giorni, alla divisione dei giorni in unità più ristrette, le ore, e così via. Sappiamo che a Roma il primo calendario annuo (attribuito allo stesso Romolo, poi, a quanto pare, riformato da Numa) era strettamente basato sul c.d. mese lunare ed era perciò composto da 355 giorni, con uno scarto non indifferente rispetto all'anno c.d. solare; di qui la necessità di introdurre giorni aggiuntivi per 'recuperare' rispetto all'anno solare, così che i

due anni tendenzialmente combaciassero. Si è sopperito a questa necessità, aggiungendo ciclicamente all'anno un intero mese intercalare, in genere inserito alla fine di febbraio, o meglio tra febbraio e marzo. Sarà solo la riforma del calendario di Giulio Cesare, come si sa, che eviterà la discrepanza tra calendario 'lunare' e 'calendario 'solare', passando a un calcolo del tempo basato solo sul ciclo solare e, perciò, all'anno di 365 giorni, con l'aggiunta ogni quattro anni di un solo giorno al mese di febbraio (in ciò perfettamente in linea con la più antica tradizione romana) per permettere il predetto allineamento tra anno solare effettivo e quello 'civile'. Gregorio XIII nel 1582 interverrà per recuperare i dieci giorni di ritardo rispetto all'anno c.d. 'tropicco' o 'solare' strettamente inteso, che intanto si erano accumulati, in dipendenza del fatto che aggiungere un giorno ogni quattro anni non è sufficiente a far combaciare in maniera perfetta l'anno giuliano con quello 'tropicco'. Questa lunga premessa è per introdurre la presentazione di un denso e informatissimo libro di Raffaele D'Alessio, dedicato ai problemi del 'tempo' e della sua misura in diritto romano ("Quasi sine tempore". *La dimensione atemporale nel diritto privato romano*, Napoli 2021). Dopo un primo capitolo introduttivo, in cui l'A. motiva la necessità di una nuova ricerca sul 'tempo' in diritto romano, pur in presenza di una ricchissima bibliografia sul tema a partire dai glossatori sino ai giorni nostri, il secondo capitolo del libro (pp. 45 ss.) è dedicato alla minuziosa ricostruzione dei problemi legati alla determinazione del calendario a partire dall'età regia sino a Giulio Cesare e alle sue conseguenze giuridiche, o meglio alle complesse interrelazioni tra diritto e misura del tempo. Osserva l'A. che «la disciplina calendariale riflette...i diversi piani di rilevanza del tempo sacro, del tempo civile e di quello amministrativo» (p. 45), cosicché molti rapporti giuridici, intesi in senso lato, dipendono in maniera stretta dal modo di computo del tempo, sia se si abbia riguardo all'anno nel suo complesso (si pensi, a titolo di esempio, al regime dell'usucapione o a un istituto senz'altro risalente come l'*usurpatio trinoctium*), sia se ci si riferisca alla scansione del giorno e alla determinazione del suo inizio e della sua fine (pp. 72 ss.). Nell'un caso come nell'altro Raffaele D'Alessio individua, sulla scorta delle fonti, uno 'spazio' temporale '*quasi sine tempore*', che, semplificando il suo complesso ragionamento, può essere identificato, quanto all'anno, nel mese intercalare, e, quanto al giorno, nella notte. In relazione al giorno, fu un passaggio fondamentale quello che considerò la notte, da un punto di vista quanto meno giuridico, come integralmente facente parte di esso; venne così individuato, a

partire da Scipione Nasica nel 159 a.C., il *dies civilis*, comprensivo anche della notte: «in quanto priva di tempo autonomo, la notte infatti sarebbe stata ascritta o al giorno precedente o al successivo e divisa al suo interno in coincidenza con la *sexta hora* notturna» (p. 81). In relazione all'anno, altrettanto fondamentale fu la riforma del calendario di Giulio Cesare che, com'è intuitivo, cancellò il problema del tempo/non tempo, costituito dal mese intercalare, e superò le difficoltà sempre più complesse che esso comportava per gli istituti (e i rapporti) giuridici dipendenti o comunque regolati dal trascorrere del tempo. Ora, l'A. pone bene in evidenza come prima di queste riforme gli 'spazi' temporali aggiuntivi, per l'anno, o la notte, per il giorno, erano posti dalla riflessione giurisprudenziale in una 'dimensione atemporale'. Protagonista di questa riflessione è stato, per l'A., Quinto Mucio Scevola a cui va ascritta l'idea della 'finzione di inesistenza' del tempo intercalare, estesa dalla giurisprudenza del principato al giorno bisestile del calendario giuliano. Proprio quest'ultimo, come detto, avrebbe costituito una svolta nel pensiero dei giuristi sul tempo, perché avrebbe portato a un progressivo, ma sembra tuttavia solo parziale, abbandono della suddetta 'dimensione atemporale', verso una interpretazione di determinati istituti, quali specificamente il *postliminium* (pp. 175 ss.), che ha consentito – o ispirato – alla tradizione post-romana, in particolare pandettistica, di costruire i pur discussi concetti dogmatici moderni di 'pendenza' e di 'retroattività'. Questa ricostruzione è fondata in larga parte su un'analisi esegetica precisa degli avverbi di tempo 'in', 'ante', 'intra' e 'post', usati in special modo nelle fonti giuridiche, così da tracciare un quadro il più possibile completo dell'approccio dei giuristi al problema del 'tempo' e della sua misura. Si intrecciano, perciò, nel libro una dimensione storico-esegetica e una dimensione, per così dire, dogmatica, che consentono all'A. di proporre un suggestivo dialogo tra la dottrina civilistica di oggi (e non solo) e il pensiero giuridico romano, e di presentare, come ho accennato, una nuova interpretazione di quel pensiero, sia valorizzando la riforma del calendario a opera di Giulio Cesare come spartiacque tra l'interpretazione del tempo della giurisprudenza repubblicana e quella della giurisprudenza del principato, sia segnalando le persistenze e le differenze tra l'una e l'altra. La sintesi che ho tentato di proporre non esaurisce i tanti profili discussi dal libro e i tanti spunti che esso propone. Dalla sua lettura si esce anche con ulteriori interrogativi e nuove domande, il che è la migliore dimostrazione della fecondità del lavoro di ricerca proposto dall'A.

*I prodigia e il diritto.* Il complesso rapporto tra anomalia e diritto trova un suo peculiarissimo campo di esplicazione nel caso dei *monstra*, i nati con anomalie tali da renderli, appunto mostruosi. Una fonte, non giuridica, che se ne occupa è il *Liber prodigiorum* di Giulio Ossequente, un autore di cui nulla si sa, che è collocato temporalmente nel III o nel IV secolo d.C. o anche all'inizio del V, e che è debitore essenzialmente di Livio. Dell'opera è stata tramandata (tramite un unico manoscritto oggi perduto) una sola sezione relativa a *prodigia* avvenuti tra il 190 a.C. e l'11 a.C. A essa Chiara Miglietta ha dedicato un'ampia e informatissima monografia (C.M., *I monstra nel Prodigiorum liber di Giulio Ossequente. Una prospettiva interdisciplinare sulla difformità del corpo nella tradizione storico-letteraria latina*, Cargeghe [Sassari] 2021), che si caratterizza per un peculiare approccio interdisciplinare, poiché l'A. affronta il tema non solo da un punto di vista storico-filologico, ma anche da prospettive scientifico-mediche. Così, il capitolo IX (pp. 333 ss.) indaga nell'ambito della storia della medicina i primi approcci 'scientifici', risalenti a Ulisse Aldovrandi (1522-1605), che tentano di spiegare i casi di teratologia descritti da Ossequente, e ne segue poi la diramazione e gli affinamenti nella scienza del '600; ancora, il capitolo VIII (pp. 301 ss.) presenta alcune spiegazioni medico-scientifiche attuali delle anomalie fisiche descritte nel *Liber prodigiorum*, in particolare per quanto riguarda i casi di androgenia e di teratosi. Non manca una doverosa attenzione al diritto. Il capitolo VII (pp. 249-299) è dedicato alla regolamentazione giuridica dei *prodigia*, in particolare dei *monstra*, in età repubblicana, dunque con allineamento cronologico con il contenuto dell'opera di Ossequente. Va dato merito all'A. di aver affrontato i problemi giuridici – sia pure, com'è ovvio, in modo sintetico – con attenta considerazione sia delle fonti c.d. tecniche sia della letteratura romanistica. Così, accanto alle citazioni di Dionigi di Alicarnasso (2.15.2) per quanto attiene a una presunta norma romulea che avrebbe imposto di sopprimere i nati storpi o mostruosi, e di Cicerone (*leg.* 3.19.7) che allude a una norma simile accolta dalle XII tavole, troviamo il richiamo a passi di giuristi come, per esempio, Ulpiano (Ulp. 25 *ad ed.* D. 50.16.38), che riporta la famosa definizione labeoniana di '*ostentum*', o Paolo (PS. 4.9.3, ripreso in D. 1.5.14), secondo cui *non sunt ... liberi, qui contra formam humani generis converso more procreantur*, o, ancora, un'utile ricapitolazione delle posizioni della giurisprudenza romana in merito a casi di androgenia (pp. 269 ss.) e cenni finali al tema della 'condanna' degli individui prodigiosi (pp. 274 ss.).

La puntuale rassegna delle fonti è sorretta da una opportuna conoscenza di prima mano della letteratura romanistica essenziale in argomento (tra gli altri Albanese, Dalla, Impallomeni), il che, a mio giudizio, non è marginale ed è un segnale significativo sia dell'apertura culturale dell'A., sia del contributo non secondario che gli studi di diritto romano possono dare ad altri campi del sapere, agevolando un approccio consapevole e scientificamente preciso a temi necessariamente interdisciplinari come quello affrontato nel libro. Forse, sarebbe altrettanto opportuno che anche i romanisti rafforzino, nei loro studi, l'ottica interdisciplinare, così da favorire maggiormente il dialogo con altre discipline, non solo giuridiche. Ma è una strada che già in vari casi è stata percorsa e risulta che continui a esserlo. Comunque sia, il libro di Chiara Miglietta è un segnale incoraggiante della 'presenza', per così dire, efficace dei nostri studi, oltre il campo delle ricerche romanistiche intese in senso stretto.

PAOLO GARBARINO

*Emilio Macro, o dell'amministrazione imperiale unitaria.* Tracciare le biografie dei giuristi romani si rivela talora disperante. Non soltanto, è ovvio, per la frequente scarsità di dati affidabili e il conseguente ventaglio delle ipotesi formulate in dottrina con le quali lo studioso deve confrontarsi, ma soprattutto per il modo sottilmente beffardo con cui la predetta problematica a volte si presenta nello specifico. Prendiamo Callistrato, oggetto dell'ampio studio di Salvatore Puliatti di cui ci siamo occupati in un recente *Sul tavolo* (TI 2.1 [2021] 217-220): noto per un unico elemento onomastico e non citato da alcuno, delle sue origini familiari e logistiche, come del resto del dipanarsi della sua esistenza, non si sa nulla, tanto che viene spontaneo un accostamento in tal senso a Gaio sul quale non c'è bisogno di soffermarsi. Dispiace, certo, constatare che manca ogni appiglio, ma almeno è tutto subito chiaro e ci si rassegna. Piuttosto, attraverso quello che si possiede delle opere di questi *prudentes*, molto o poco che sia, si cerca di delineare delle coordinate temporali pressoché di regola attendibili relative alla loro epoca e agli stadi della loro attività letteraria. Al contempo, studiando con pazienza e metodo questi scritti è possibile lumeggiarne, sia pure con cautela, aspetti